Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | Roma — Martedì, 9 gennaio | Numero 6

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* – Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1701, contenente disposizioni per la alienazione del materiale residuato dalla guerra e l'assegnazione di quello proveniente dalla raccolta dei rottami ancora esistenti nella zona che fu di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1635, che affida alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato l'alienazione del materiale residuato dalla guerra tuttora disponibile e l'assegnazione di quello proveniente dalla raccolta del rottame al fronte;

Visto il decreto 19 giugno 1922 del presidente del Consiglio dei ministri, col quale venne istituita la Commissione ministeriale per l'assegnazione del materiale residuato dalla guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno e *interim* per gli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico, e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni spettanti alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato in virtù del Regio decreto-

legge 7 novembre 1920, n. 1635, per quanto concerne l'alienazione del materiale residuato dalla guerra tuttura disponibile, sono devolute alla Commissione ministeriale, composta di cinque deputati, istituita col decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 19 giugno 1922.

Alla Commissione predetta è anche deferita ogni facoltà per quanto riguarda la raccolta e la vendita dei rottami ancora esistenti nella zona che fu di guerra.

Art. 2.

Le medesime attribuzioni devolute alla Commissione ministeriale anzidetta spettano al Ministero della guerra - Direzione generale artiglieria - per le alienazioni, in quanto possano risultare esuberanti, delle armi portatili e relative munizioni, delle artiglierie e relative munizioni, e degli esplosivi, salvo la vigilanza del Ministero del tesoro ai sensi di legge.

Art. 3.

Il riscontro finanziario e contabile sulle operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà effettuato dal Ministero dell'interno.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1635.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — TANGORRA — DIAZ — THAON DI REVEL — CARNAZZA — ROSSI TEOFILO — GIURIATI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1691, che approva la convenzione stipulata con la Società « Autostrade » per la costruzione della rete stradale fra Milano e i laghi Maggiore, di Como e Varese.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, delle finanze e dell'industria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 1° dicembre 1922, e inscritta al repertorio dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici col n. 284, tra i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società anonima « Autostrade », con sede in Milano, per la concessione della costruzione della rete stradale, riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, di allacciamento fra Milano ed i laghi Maggiore, di Como e di Varese.

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere per la costruzione della rete suaccennata.

Art. 3.

Alle espropriazioni occorrenti per la suddetta costruzione sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Le operazioni relative alle dette espropriazioni saranno eseguite direttamente dalla Società concessionaria. La Società stessa potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per indennità di espropriazioni e per gli altri risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, numero 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione delle opere, sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Le disposizioni di legge sui lavori pubblici, concernenti la conservazione del suolo delle strade ordinarie, nazionali e provinciali e delle loro dipendenze, nonchè le relative servitù e doveri delle proprietà laterali, sono applicabili alla rete stradale di cui si tratta per quanto riguarda lo sbarramento della rete stradale e il divieto di introdurvisi ad estranei non autorizzati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal titolo 5° della legge dei lavori pubblici e dal vigente regolamento di polizia ferroviaria.

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, saranno stabilite le norme che occorreranno per la circolazione sulla rete stradale in aggiunta o in deroga a quelle contenute nella legge 30 giugno 1912, n. 739, e relativo regolamento 2 luglio 1914, n. 811.

Art. 6.

Gli agenti della Società « Autostrade » che avranno prestato giuramento a norma di legge, sono equiparati agli agenti giurati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, per quanto riguarda il compito di far rispettare le disposizioni generali e speciali relative alla rete stradale medesima.

Art. 7.

Il sussidio annuo da corrispondersi alla Società a norma del 1° comma dell'art. 13 della convenzione, sarà prelevato dal fondo stanziato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici pei sussidi di cui all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; e le somme che verranno dalla Società rimborsate a norma del 2° comma dell'articolo stesso saranno reintegrate al corrispondente capitolo del detto bilancio.

Art. 8.

Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui e sovvenzioni alle Società « Autostrade » capitalizzando i sussidi degli Enti pubblici.

Art. 9.

La convenzione stipulata colla Società « Autostrade », esente da diritti di segreteria, sarà registrata col pagamento della sola tassa fissa di registro di lire quattro a carico della Società medesima.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore alla data della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente del Consiglio, il Ministro delegato: TEOFILO ROSSI — G. CARNAZZA — TANGORRA — A. DE STEFANI — TEOFILO ROSSI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, che approva l'atto di transazione stipulato il 20 maggio 1922 fra il Demanio dello Stato e l'Amministrazione del fondo per il culto per la sistemazione dei loro rapporti contabili, dipendenti dall'applicazione delle leggi sull'Asse ecclesiastico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 agosto 1862, n. 794, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 25 settembre 1862, n. 855;

Viste le leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848, e i relativi regolamenti approvati con i Regi decreti 21 luglio 1866, n. 3070, e 22 agosto 1867, numero 3852;

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *N* e l'alleg. *P* alla legge stessa;

Vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1873, n. 1461;

Visto l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visti i Reali decreti 25 settembre 1866, n. 3410, 6 gennaio 1867, n. 3546, e 2 settembre 1880, n. 5644, coi quali venne autorizzata l'inscrizione a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto, in via di anticipazione, della complessiva rendita cons. 5 % di L. 3.635.166;

Visti i Reali decreti 17 febbraio 1870, n. 5519, 6 novembre 1872, n. 1088, e 5 luglio 1873, n. 1483, in forza dei quali fu iscritta a favore del Demanio dello Stato « per gli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione », la complessiva rendita, cons. 5 %, di lire 9.900.000; e il R. decreto 28 aprile 1895, n. 330, per l'aggiunta al detto fondo della rendita, cons. 5 %, di lire 270.000 già intestata al Demanio dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visto l'atto di transazione stipulato il 20 maggio 1922 fra il Demanio dello Stato e l'Amministrazione del fondo per il culto e i pareri favorevoli sull'atto stesso espressi dall'Avvocatura erariale generale, dal Consiglio dell'Amministrazione del fondo per il culto, dalla Commissione centrale di sindacato per l'Asse ecclesiastico e dal Consiglio di Stato;

Ritenuto che il residuale importo del fondo di rendita inscritto, in forza di Reali decreti citati sopra, a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto, è rimasto assorbito, insieme coi relativi interessi, nella liquidazione generale di dare e avere consacrata con l'atto di transazione surriferito;

Ritenuto che con tale atto è stato riconosciuto e reso liquido al 30 giugno 1921 un credito dell'Amministrazione del Fondo per il culto verso il Demanio dello Stato nelle cifre di L. 255.411,14 di rendita 3,50 % netto, con decorrenza dal 1° luglio 1921 e di L. 22.466.734,62 di arretrati, oltre le rate che verranno a maturare sulla detta rendita prima della effettiva sua inscrizione, e salva la riservata liquidazione generale suppletiva;

Ritenuto che l'altro fondo di rendita, inscritto, in forza del secondo gruppo dei Reali decreti citati sopra, a favore del Demanio dello Stato per gli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione residua nell'insufficiente cifra di L. 72.232,92 di rendita cons. 3,50 0/0 netto;

Considerata l'opportunità, in vista di mutate circostanze e della possibile attuazione di semplificazioni nei servizi, di sostituire agli anzidetti due fondi, un congruo

fondo unico di rendita, per le inscrizioni tutte che, in esecuzione delle citate leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, dovranno ancora effettuarsi a favore, sia del Fondo per il culto, sia degli Enti ecclesiastici assoggettati a conversione;

Attesochè all'estinzione del credito in rendita e arretrati di rendita, risultante dal mentovato atto transattivo, può essere provveduto mediante diretta inscrizione, a favore dell'Amministrazione creditrice, di corrispondenti quantità di rendita cons. 3,50 0[0 e 5 0[0, sostituendo al prestabilito acquisto la inscrizione di rendita cons. 5 0[0 anche per il pagamento degli arretrati;

Considerato che, inscrivendo la detta rendita consolidato 3,50 0[0 con decorrenza dal 1° luglio 1922, il credito per arretrati di rendita da soddisfare al Fondo per il culto, viene automaticamente, e giusta i patti convenuti, ad aumentarsi di altre L. 255.411,14 e somma perciò, in totale, L. 22.722.145,76;

Sentita la Commissione centrale di sindacato istituita coll'art. 8 della legge 15 agosto 1867, n. 3848;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutorio l'atto di transazione stipulato il 20 maggio 1922 fra il Demanio dello Stato e l'Amministrazione del Fondo per il culto, e, giusta le risultanze della annessavi liquidazione generale, sono accertati:

1° in L. 255.411,14 la rendita 3,50 0[0 netto ancora dovuta, il 30 giugno 1921, all'Amministrazione del Fondo per il culto, al netto della tassa straordinaria del 30 0[0 imposta dall'art. 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848;

2° in L. 22.466.734,62 il residuale credito della detta Amministrazione per arretrati di rendita, sino alla stessa data 30 giugno 1921, al netto d'imposta di ricchezza mobile e delle riduzioni dipendenti dalla legge 29 giugno 1906, n. 262, oltre le rate, in L. 255.411,14, ulteriormente maturate sino a tutto il 30 giugno 1922.

Art. 2.

A saldo dei crediti di cui al precedente articolo, è autorizzata l'inscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico, a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto, delle seguenti cifre di rendita, con decorrenza dal 1° luglio 1922:

1° L. 255.411,14 cons. 3,50 0[0 netto;

2° quella cifra di rendita cons. 5 0[0 netto, che risulterà convertendo nella detta rendita la complessiva somma, in L. 22.722.145,76 degli arretrati di rendita indicati nell'articolo precedente. All'uopo sarà assunta, come base di calcolo, la quotazione ufficiale che la rendita cons. 5 0[0 netto, avrà segnato, presso la Borsa di Roma, il giorno della registrazione del presente decreto alla Corte dei conti.

Art. 3.

Sarà pure inscritta sul Gran Libro del debito pubblico una rendita cons. 3,50 0[0 netto di L. 1.250.000 con decorrenza dal 1° luglio 1922 e intestata al « Demanio dello Stato per le inscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse Ecclesiastico a favore sia del Fondo per il culto, sia degli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione ».

Art. 4.

Cessa di esistere, come fondo a sè stante, quello creato col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, e intestato al « Demanio dello Stato per gli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione » e il residuale suo importo in rendita e interessi maturati sarà trasferito dal relativo conto corrente al nuovo conto corrente per la gestione del Fondo di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Per il servizio delle rendite inscritte in esecuzione degli articoli 2 e 3 del presente decreto, è che resta assegnato alla Tesoreria centrale dello Stato, è autorizzato lo stanziamento, in bilancio, della corrispondente spesa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — OVIGLIO

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1712, che apporta una modificazione al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1886, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 20 aprile 1920, n. 452, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la seguente variante al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito:

Paragrafo 30 (n. 2 lettera *a)* « cinque mesi di servizio effettivo alle armi per la nomina ad appuntato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, concernente la revisione periodica del classamento dei terreni agli effetti del nuovo catasto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, e successive modificazioni riguardanti la formazione del nuovo catasto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle Provincie nelle quali al momento della pubblicazione della presente legge sono in corso le operazioni per la formazione del nuovo catasto ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, e non è ancora avvenuta la pubblicazione delle tariffe di cui all'art. 11 dell'anzidetta legge, come pure per quelle dove saranno successivamente iniziate le operazioni, i terreni saranno inscritti in catasto nello stato delle colture e di destinazione nel quale si troveranno all'atto del classamento, senza tener conto dei deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali e transitorie. I miglioramenti però avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrerà di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate da leggi speciali.

Nelle Provincie nelle quali il nuovo catasto è in conservazione o è già stato pubblicato, si procederà alla revisione del classamento per i terreni che da cinque anni risultino migliorati, salvo anche per questi il diritto a una maggiore esenzione.

Lo stesso sistema sarà poi successivamente osservato nel turno delle verifiche periodiche dei terreni delle Provincie in conservazione di mano in mano che verranno a scadere i periodi di esenzione per i singoli fondi.

Art. 2.

Alle cause di variazione dell'estimo catastale contemplate nell'art. 35 della legge 1° marzo 1886, numero 3682, serie 3ª, si aggiungono le seguenti:

in aumento:

a) la revisione del classamento dei terreni migliorati;

b) la cessazione o la attenuazione dei vincoli forestali o delle servitù militari che abbiano dato luogo a diminuzione di estimo;

c) il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo e bonifica;

In diminuzione:

a) la perdita parziale della potenza produttiva per forza maggiore;

b) l'applicazione dei nuovi vincoli forestali o di nuove servitù militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitù preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile;

c) il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica.

Nella qualificazione, classificazione e tariffa e nella applicazione delle qualità e della classe ai singoli terreni saranno operate le mutazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge senza attendere la revisione generale del catasto.

Art. 3.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 46 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato colla legge 21 gennaio 1897, n. 23.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto di cui sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 19 dicembre 1922, n. 1721, che autorizza una 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923

Relazione di S. E. il Ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 19 dicembre 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 400.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, occorrenti per provvedere alla concessione di sussidi e di contributi per opere di culto all'estero.

SIRE!

Anche per l'esercizio finanziario in corso si rende necessario provvedere alla concessione di sussidi e di contributi per opere di culto all'estero. Il Consiglio dei ministri, riconosciuta l'urgenza di autorizzare lo stanziamento in bilancio dei fondi occorrenti, ha deliberato di attingere la somma di L. 400.000 al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro.

Tale somma, da stanziarsi all'uopo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sarà somministrata all'Amministrazione del Fondo per il culto, e deve pertanto essere anche inscritta nei bilanci della entrata e della spesa dell'Amministrazione medesima.

A quanto sopra provvede lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 13.854.500, rimane disponibile la somma di L. 6.145.500;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di lire quattrocentomila (L. 400.000) da assegnarsi nello stato di previsione medesimo al capitolo di nuova istituzione n. 136-*bis*: Sovvenzione del tesoro dello Stato all'Amministrazione del Fondo per il culto per concorsi e sussidi per opere di culto all'estero.

Art. 2.

Negli stati di previsione della entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1922-923 sono introdotte le variazioni seguenti:

Entrata:

Cap. n. 12-*bis* (di nuova istituzione). Sovvenzione del tesoro dello Stato per concorsi e sussidi di culto all'estero . . . . 400.000 —

Spesa:

Cap. n. 41. Concorsi e sussidi per spese di culto all'estero . . . . 400.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 3, che apporta modificazioni alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento del R. esercito.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 660;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 638;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 596;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156;

Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, 20 aprile 1920, n. 452;

Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, 10 novembre 1920, n. 1852;

Visto il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331

Vista la legge 6 aprile 1922, n. 479;

Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, 23 ottobre 1922, n. 1474;

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1643;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento del R. esercito sono apportate le modificazioni che risultano dal presente decreto.

Art. 2.

La durata della ferma ordinaria di leva è di diciotto mesi; essa decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

A coloro che provino di trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto è concessa per decisione del Consiglio di leva la riduzione della ferma a tre mesi.

Art. 3.

La riduzione della ferma spetta all'inscritto il quale si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al num. 1 dell'art. 5 del presente decreto, ovvero sia mutilato o pensionato per causa di servizio militare;

2° figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

3° figlio unico di madre tuttora vedova;

4° figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

5° nipote unico di avo, che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni;

6° nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni;

7° primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di sedici anni;

8° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di sedici anni;

9° ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui all'art. 5 n. 1 del presente decreto, quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso;

10° figlio primogenito di madre vedova, ovvero primogenito di orfani, ovvero unico superstite della propria famiglia, il cui padre sia morto per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare.

Art. 4.

La riduzione della ferma spetta pure all'inscritto che abbia un fratello consanguineo in una delle seguenti condizioni:

a) morto (sotto le armi o in congedo o in riforma) per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

b) mutilato e pensionato per causa di servizio militare.

La riduzione della ferma per i titoli previsti nel presente articolo è concessa solo quando nessun fratello consanguineo dell'inscritto appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare ne abbia già fruito, oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle soppresse 2ª o 3ª categoria.

Non si terrà conto peraltro delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno.

Art. 5.

Allo scopo di costituire titolo alla riduzione della ferma, debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, ai termini del Codice civile;

3° detenuti in luoghi di pena, se vi debbano rimanere per anni dodici decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla riduzione della ferma.

Art. 6.

Il Ministro della guerra ha facoltà di adottare eccezionalmente, se imposto da speciali necessità, uno o più dei seguenti provvedimenti:

a) dispensare dal compiere la ferma i militari ascritti alla ferma ridotta in virtù dei precedenti articoli 3 e 4;

b) dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nel R. esercito che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, che saranno specificate in apposito elenco da approvarsi con decreto Reale e gli arruolati di più bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri, compresa;

c) concedere una riduzione del servizio alle armi, non superiore ad un sesto della ferma, ai militari ascritti alla ferma ordinaria i quali abbiamo frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, ovvero abbiano tratto profitto in modo spiccato dalle istruzioni della propria arma ed abbiano tenuto sempre ottima condotta, ovvero si trovino in condizioni di famiglia analoghe a quelle contemplate negli articoli 3 e 4, ovvero abbiano un fratello consanguineo sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale.

Art. 7.

L'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare, sarà stabilito per decreto Reale.

All'atto dell'entrata in vigore di tale elenco e di quello di cui al precedente art. 6, cesseranno di avere vigore

gli elenchi allegati *A* e *B* al decreto Luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156.

Art. 8.

La riduzione della ferma, di cui agli articoli 3 e 4, è concessa solo quando l'inscritto dimostri di aver frequentato con successo i corsi di istruzione preliminare o dimostri di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli.

Art. 9.

Gli articoli 5, 7, 8 e 9 del R. decreto, da convertirsi in legge, 20 aprile 1920, n. 452, sono abrogati.

E' pure abrogato il R. decreto, da convertirsi in legge, 23 ottobre 1922, n. 1474, ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Disposizione transitoria

Art. 10.

E' data facoltà al Ministro della guerra di far compiere una ferma minore di quella ordinaria di cui al precedente art. 2 ai militari attualmente alle armi per compiere il servizio di leva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazioni e Regi decreti per gli scioglimenti dei Consigli provinciali di Firenze e di Belluno.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Firenze.

SIRE!

All'apertura della sezione ordinaria di quest'anno il Consiglio provinciale di Firenze che, dissensi manifestatisi fin dalle elezioni tra i vari componenti era già in istato di disgregazione non potè procedere, per mancanza di numero legale, alla nomina dell'Ufficio di presidenza e la Deputazione rassegnò subito le sue dimissioni.

Nessuna convocazione fu in seguito tentata ed entro breve termine 29 consiglieri rassegnarono il mandato rimanendo soltanto in carica tenuto conto delle precedenti vacanze, 22 consiglieri sul 60.

Trovandosi pertanto quel Consiglio provinciale nell'assoluta impossibilità di funzionare e non potendosi d'altro canto, a causa delle presenti condizioni dell'ordine pubblico in quella Provincia, indire subito le elezioni suppletive per la reintegrazione numerica di quella rappresentanza ai sensi di legge, si rende indispensabile anche ai fini della pacificazione tra i partiti lo scioglimento del Consiglio provinciale stesso con la conseguente nomina della Commissione straordinaria di cui all'art. 324 della legge.

A ciò provvede sul conforme parere del Consiglio di Stato espresso in seduta del 21 corr., lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Firenze è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre il vice prefetto, presidente, i signori:

Martini-Bernardi nob. ing. comm. Carlo;
Ulivi cav. uff. dott. Fabiano;
Lazzeri Pasquale;
Avv. Aldo Casci.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

***

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 14 dicembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Belluno.

SIRE!

Per la mutata situazione politica nella provincia di Belluno i membri di quella Deputazione provinciale ed i consiglieri provinciali della maggioranza di parte socialista complessivamente nel numero di 47 hanno presentato successivamente le dimissioni.

Non essendo opportuno per ragioni di ordine pubblico procedere ora, nè per le elezioni parziali nè per una rinnovazione completa del Consiglio provinciale, alla immediata convocazione dei comizi elettorali, si rende indispensabile lo scioglimento dell'attuale Consiglio provinciale per affidare la gestione della Provincia alla Commissione straordinaria.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 dicembre corrente anno, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Belluno è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione di detta Provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale ai termini di legge sono chiamati, oltre il viceprefetto presidente, i signori:

Protti comm. Giov. Battista.
Pedrasso avv. Giacomo.
Zugni dott. Spartaco.
Bortoluzzi comm. Pietro.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Decreti Ministeriali che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Maria Proferisce fu Vincenzo, nata a Roma trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Proferisce il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 21 ottobre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maria Proferisce fu Vincenzo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 23 dicembre 1922.

Pel Ministro
FINZI.

***

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Gatti Fermo fu Gasparo trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Gatti Fermo il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 21 ottobre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Gatti Fermo fu Gaspare il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 23 dicembre 1922.

Pel Ministro
FINZI.

Decreto Ministeriale che approva il regolamento speciale relativo al personale che l'Ufficio centrale di statistica è autorizzato ad assumere per la costituzione dell'Ufficio temporaneo del censimento e avviso relativo a detta assunzione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 14 della legge 7 aprile 1921, n. 457, relativa al VI censimento della popolazione;

DECRETA:

È approvato l'annesso regolamento speciale, relativo al personale che l'Ufficio centrale di statistica è autorizzato ad assumere per la costituzione dell'Ufficio temporaneo del censimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, 2 gennaio 1923.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
CAVAZZONI.
Per il Ministro del tesoro
ROCCO.

Regolamento speciale relativo al personale che l'Ufficio centrale di statistica è autorizzato ad assumere per la costituzione dell'Ufficio temporaneo del censimento.

Art. 1.

Per le operazioni di spoglio e di elaborazione dei dati del VI censimento della popolazione è costituito presso il Ministero del lavoro un Ufficio temporaneo del censimento.

Art. 2.

Alla direzione dell'Ufficio temporaneo del censimento sarà provveduto direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale scegliendo il personale occorrente fra le persone versate nelle discipline statistiche e fornite dei requisiti occorrenti per le funzioni direttive che devono disimpegnare.

Art. 3.

Per le operazioni indicate nell'art. 1 si provvederà con personale maschile preferibilmente proveniente da pubbliche Amministrazioni con mandato a prestar servizio presso l'Ufficio temporaneo del censimento.

In difetto, si provvederà con l'assunzione di personale maschile per la durata delle operazioni suindicate.

La nomina verrà effettuata con provvedimento del Ministro per il lavoro e sarà definitiva dopo un periodo di due mesi.

Il licenziamento di detto personale potrà effettuarsi durante i periodo di prova per disposizione dello stesso direttore dell'Ufficio, e, in seguito, con provvedimento ministeriale o per motivi disciplinari, o a mano a mano che al compiersi di alcuni determinati lavori cessi la necessità della prestazione d'opera dei singoli impiegati che vi sono addetti e in qualsiasi caso senza preavviso o indennità di licenziamento.

Art. 4.

Il personale di cui al secondo comma dell'articolo precedente, verrà scelto tra le seguenti categorie:

1° impiegati di pubbliche Amministrazioni in disponibilità;

2° mutilati ed invalidi di guerra;

3° avventizi in servizio presso pubbliche Amministrazioni che devono essere da queste licenziati o che sono stati già licenziati per riduzione di personale;

4° pensionati di pubbliche Amministrazioni;

5° ex combattenti;

6° personale estraneo alle Amministrazioni pubbliche.

Art. 5.

L'assunzione del personale si farà gradualmente a mano a mano che progrediscano i lavori, sciegliendo fra gli aspiranti che saranno dichiarati idonei dalla Commissione di cui all'art. 6 e a seconda dei requisiti di cui siano in possesso per compiere i lavori a cui devono essere destinati.

I mutilati e invalidi di guerra verranno assunti almeno nella proporzione indicata nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Art. 6.

Una Commissione presieduta da un consigliere della Corte dei conti e composta del capo del personale del Ministero del lavoro, di un funzionario del Ministero del tesoro e del direttore dell'Ufficio temporaneo del censimento provvederà all'esame delle domande e alla formazione della lista degli idonei.

Art. 7.

Per essere ammessi allo scrutinio gli aspiranti devono presentare domanda in carta bollata da L. 2, corredata dai seguenti certificati:

1° certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha superato l'età di 18 anni ma non quella di 40 anni; per i pensionati il limite massimo di età è elevato a 67 anni;

2° titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente;

3° certificato comprovante la posizione del candidato nei riguardi della legge sul reclutamento; coloro che hanno prestato servizio militare debbono esibire lo «stato di servizio» che deve risultare sotto ogni riguardo lodevole.

Art. 8.

Coloro che saranno dichiarati idonei, quando saranno assunti in servizio dovranno presentare inoltre i seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° certificato di sana e robusta costituzione.

Per i mutilati ed invalidi di guerra dovrà nel certificato essere dichiarato che la imperfezione fisica non è di ostacolo all'esercizio delle funzioni a cui essi aspirano;

3° certificato penale di data non anteriore di tre mesi a quella della sua presentazione.

La predetta Commissione ha facoltà di giudicare irrevocabilmente sulla equipollenza dei titoli e di esonerare taluno dei concorrenti appartenenti a categorie di persone per le quali sia implicito il possesso di determinati requisiti di capacità, dalla presentazione di documenti o certificati comprovanti tale requisito.

Non sono però ammessi titoli equipollenti nè prove indirette nei riguardi del requisito della sana costituzione e della capacità fisica al lavoro che l'Amministrazione ha facoltà di far constatare anche a mezzo di visita sanitaria d'ufficio.

Art. 9.

La Commissione di cui all'art. 6, nell'emettere il suo giudizio potrà tener conto dei servizi prestati in altre Amministrazioni e dei gradi gerarchici ivi conseguiti, dei titoli di studio superiori al minimo richiesto, delle condizioni fisiche e di ogni altro elemento di giudizio per assicurare la migliore esecuzione dei lavori.

Essa ha facoltà di invitare gli aspiranti avanti a sè per raccogliere anche verbalmente maggiori elementi per il suo giudizio.

La Commissione non può prendere in esame domande che non siano state presentate in seguito a pubblico avviso.

La prima lista di idonei rimarrà valida per sei mesi, dopo di che occorrendo nuovo personale, si farà luogo alla pubblicazione di nuovi avvisi di reclutamento.

Art. 10.

Il personale è obbligato a prestare servizio per otto ore al giorno secondo gli orari e i turni che verranno stabiliti dalla Direzione dell'Ufficio.

La retribuzione è fissata in lire 2,50 per ogni ora di servizio effettivamente prestato. Non sarà corrisposta alcuna indennità per caro-viveri od altro. A coloro che eserciteranno funzioni di vigilanza o di direzione o che verranno adibiti a lavori che esigano speciali attitudini e competenze potrà essere assegnato un compenso supplementare, proporzionato alle funzioni che esercitano e non inferiore a L. 0,25, nè superiore a L. 1,50, per ogni ora di lavoro.

Nel caso che il lavoro venga eseguito nelle ore notturne, la retribuzione ordinaria verrà aumentata di L. 1,50 per ogni ora di lavoro compiuta dopo le ore 20.

Art. 11.

Il personale di servizio occorrente all'Ufficio temporaneo del censimento sarà scelto tenendo presenti le disposizioni di questo regolamento in quanto applicabili.

Esso dovrà prestare servizio per almeno otto ore giornaliere e sarà retribuito in ragione di L. 1,75 per ogni ora di servizio effettivamente prestato. Non sarà corrisposta alcuna indennità per caro-viveri od altro. A coloro che saranno adibiti a servizi di carattere non esclusivamente manuale, sarà assegnato un compenso supplementare di L. 0,25 per ogni ora di servizio.

Art. 12.

Il personale di qualsiasi categoria, anche se appartenente a pubbliche Amministrazioni, è obbligato all'osservanza, oltre che dei regolamenti generali e del presente regolamento, anche delle altre disposizioni che verranno emanate per il funzionamento dell'Ufficio temporaneo del censimento.

Roma, 2 gennaio 1923.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
CAVAZZONI.

Per il Ministro del tesoro
ROCCO.

MINISTERO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Ufficio centrale di statistica

Assunzione temporanea di personale per i lavori del VI censimento della popolazione

In conformità del regolamento in data 2 gennaio 1923, il personale avventizio occorrente per le operazioni di spoglio e di

elaborazione dei dati del VI censimento della popolazione sarà assunto con le norme qui appresso indicate:

Il personale sarà reclutato fra le seguenti categorie:

1. Impiegati di pubbliche Amministrazioni in disponibilità.
2. Mutilati ed invalidi di guerra.
3. Avventizi in servizio presso pubbliche Amministrazioni che debbano essere da queste licenziati o che siano stati già licenziati per riduzione di personale.
4. Pensionati di pubbliche Amministrazioni.
5. Ex combattenti.
6. Personale estraneo alle Amministrazioni pubbliche

Verrà assunto esclusivamente personale maschile.

Gli aspiranti devono far pervenire entro il 31 gennaio 1923 al Segretariato generale del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale la domanda in carta da bollo da L. 2, corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante ha superato l'età di 18 anni ma non quella di 40: per i pensionati il limite di età è elevato a 67 anni;

2° titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente;

3° certificato comprovante la posizione del candidato nei riguardi del reclutamento: coloro che hanno prestato servizio militare debbono esibire lo « stato di servizio » che deve risultare sotto ogni riguardo lodevole;

4° ogni altro documento relativo a servizi prestati presso Amministrazioni pubbliche o presso privati, ed i titoli di studi superiori al minimo richiesto, e quant'altro possa fornire elementi per un più completo giudizio sull'aspirante.

L'assunzione del personale si farà gradualmente a mano a mano che progrediscono i lavori, scegliendolo fra gli aspiranti che saranno dichiarati idonei ed a seconda dei requisiti di cui siano in possesso in relazione ai lavori a cui debbono essere destinati.

All'atto dell'assunzione in servizio i prescelti dovranno presentare inoltre i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione;

3° certificato penale generale di data non anteriore ai tre mesi a quella della sua presentazione;

Per i mutilati ed invalidi, dal certificato medico dovrà risultare che la imperfezione fisica o malattia non è di ostacolo all'esercizio delle funzioni a cui essi aspirano.

Il personale assunto sarà sottoposto ad un periodo di prova di due mesi e potrà essere licenziato anche durante il periodo dei lavori o per motivi disciplinari o per cessazione dello speciale lavoro al quale esso è adibito.

Il personale è obbligato a prestare servizio per otto ore al giorno.

La retribuzione è fissata in L. 2,50 per ogni ora di servizio effettivamente prestato. Non sarà corrisposta alcuna indennità per caro-viveri od altro.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dei servizi elettrici

Con R. decreto del 9 agosto 1922:

Donato Giuseppe fu Napoleone, ufficiale telegrafico a lire 6100+333,34, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 16 settembre 1922.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Marchisio Francesco di Luigi, meccanico a L. 4200+400, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 12 agosto 1922

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Leone Francesca, ufficiale telefonica a L. 4100+600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 18 settembre 1922.

Mazzuca Grazia, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 24 ottobre 1922.

Mazzotta Emilio di Francesco, ufficiale telegrafico a lire 4700+1000, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 16 settembre 1922.

Blasi Maria nata Cattani, ufficiale telegrafica a L. 4700, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 9 settembre 1922.

Greci cav. Italo, ufficiale telegrafico a L. 5900+333,34, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 15 settembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 24 ottobre 1922:

D'Amore Ubaldo, ufficiale telefonico a L. 4100+400, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dall'8 settembre e richiamato in servizio dal 23 settembre 1922.

Bossa Marianna nata Billi, ufficiale telefonica a L. 4700+1400, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 25 settembre 1922.

Con decreto Ministeriale 25 ottobre 1922:

Vallauri Teresa nata Cerrato, ufficiale telefonica a L. 4700+1400, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 7 ottobre 1922.

Marino Giovanna, ufficiale telefonica a L. 4100+800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 21 settembre 1922.

Sisto Nicola, ufficiale telegrafico a L. 4700+1766,67, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 5 settembre 1922.

Giandotti Vittoria nata Massani, ufficiale telegrafica a L. 4100+2800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 23 settembre 1922.

Pinto Gioacchino fu Gioacchino, ufficiale telegrafico a L. 4700+200, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 7 settembre 1922

Verre Torquato di Antonio, ufficiale telegrafico a L. 5300+200 è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 28 settembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 25 novembre 1922:

Carbone Francesca nata Crespi, ufficiale telegrafica a L. 4700+2600 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dall'11 settembre 1922.

Puliga Agostino fu Giuseppe, ufficiale telegrafico a L. 4700 è collocato in aspettativa per motivi di malattia dall'11 ottobre 1922.

Marcucci Carolina nata Romanelli, ufficiale telegrafica a lire 4100+800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 6 ottobre 1922.

Mazzei Luigi fu Giuseppe, ufficiale telegrafico a L. 5300+200, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 19 settembre 1922.

Magnelli Annina nata La Valle, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 25 settembre 1922.

Capalbo Enrichetta nata D'Elia, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dall'8 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale del 7 novembre 1922:

Barnato Giuseppe Antonio di Filippo, ufficiale telegrafico a lire 3500+200, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 18 ottobre 1922

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 20 — 2ª pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	147648	14 —	Venturini *Italo* di Pellegrino, dom. in Bedazzo (frazione di Corniglio (Parma). Vincolata	Venturini *Ferruccio-Italo*, ecc., come contro
»	307633	350 —	Paolella *Evelina* fu Matteo, nubile, dom. in Castelluccio Valmaggiore (Foggia); con usufrutto vitalizio a Bellotti Mariangela fu Filippo	Paolella *Eva* fu Matteo, nubile, ecc., come contro
»	799480	350 —	Antonelli Luigia fu Francesco, moglie di Marchese Andrea, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio a Marchese Andrea fu *Giovanni*, dom. a Genova	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Marchese Andrea fu *Giacomo*, dom. a Genova
Consolidato 5 0/0	247368	200 —	*Vasa* Vincenzo fu Gennaro, dom. a Napoli	*Vosa* Vincenzo fu Gennaro, ecc., come contro
3,50 0/0	412424	101 50	Simonetti Ida, Emanuele e Vera di *Fortunato*, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri dai coniugi Lavarello *Armida* fu Gaetano e Simonetti *Fortunato* fu Emanuele, dom. a Camogli (Genova); con usufrutto a Lavarello *Armida* fu Gaetano, moglie di Simonetti *Fortunato*	Simonetti Ida, Emanuele e Vera di *Agostino-Fortunato*, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri dai coniugi Lavarello *Maria-Armida* fu Gaetano e Simonetti *Agostino-Fortunato* fu Emanuele, dom. a Camogli (Genova); con usufrutto a Lavarello *Maria-Armida* fu Gaetano, moglie di Simonetti *Agostino Fortunato*
»	674329	490 —	Simonetti Vera di *Fortunato*, nubile, domiciliata a Camogli (Genova) Con usufrutto a Lavarello *Armida* fu Gaetano, moglie di Simonetti *Fortunato*	Simonetti Vera di *Agostino-Fortunato*, nubile, dom. a Camogli (Genova) Con usufrutto a Lavarello *Maria-Armida* fu Gaetano, moglie di Simonetti *Agostino-Fortunato*
Consolidato 5 0/0	257659	1200 —	Sciacchitano Giulio fu *Giacomo*, domiciliato in Caltagirone (Catania)	Sciacchitano Giulio fu *Eugenio*, domiciliato a Caltagirone (Catania)
,50 0/0	420727	448 —	Tonani Felice fu Giovanni, minore, sotto la tutela *di Scaletti Luigi fu Domenico*, domiciliato a Milano	Tonani Felice fu Giovanni, minore, sotto la tutela *dell'ava paterna Bottoni Annunziata*, dom. come contro
»	452471	105 —	Tonani Felice fu Giovanni, minore, sotto la *patria potestà della madre* Bottoni Annunziata fu Domenico, ved. Tonani, dom. a Binasco (Milano)	Tonani Felice ecc., come la precedente
»	523625	140 —	Chiapirone Adria fu *Edmondo*, nubile, domiciliata a Torino	Chiapirone Adria fu *Giuseppe*, nubile, domiciliata a Torino
»	61?344	175 —	Unia Stefano di Vincenzo, domiciliato a Genova	Unia Stefano di Vincenzo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliato a Genova

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 dicembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 17).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data della ricevuta: 20 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Bonuomo Gerardo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 10 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 146 — Data della ricevuta: 6 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione della ricevuta Greco Angelo fu Francesco — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 10 — Ammontare della rendita L. 2000 — Consolidato 5 0/0, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 521 — Data della ricevuta: 26 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Pellegatta Felice fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 12 — Ammontare della rendita L. 224 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la qualerimarrà di nessun valore.

Roma, 16 dicembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Avviso relativo al valore netto delle cedole e delle obbligazioni di alcuni debiti soggetti a ritenute.

Tabella n. 1.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

AVVISO.

Importo delle ritenute sulle cedole delle sottoindicate obbligazioni ed azioni per le scadenze 1° marzo, 1° luglio, 1° settembre 1923 e 1° gennaio 1924.

DEBITI i cui titoli sono soggetti alla tassa di negoziazione	Scadenza	Valore lordo	Ritenute			Valore netto da pagarsi
			per imposta di ricchezza mobile	per tassa di negoziazione	addizionale a favore dei mutilati ed invalidi di guerra	
Ferrovia Lucca-Pistoia - Emissione 1853-1858-1860	1° marzo 1923 1° settembre 1923	6 30 6 30	1 26 1 26	0 17 0 15	0 20 0 20	4 67 4 69
Ferrovia Centrale Toscana - Serie *A*, *B*, *C*	1° luglio 1923	12 50	2 50	0 35	0 40	9 25
Ferrovie Livornesi - Serie *A*, *B*, *C*, *D'*, *D''*	1° luglio 1923	7 50	1 50	0 20	0 25	5 55
Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria . . .	1° luglio 1923	7 50	1 50	0 19	0 25	5 56
Obbligazioni Ferroviarie 3 % - Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula	1° luglio 1923: unitarie . . . quintuple . . .	 7 50 37 50	 1 50 7 50	 0 17 0 85	 0 25 1 25	 5 58 27 90
Ferrovia Udine-Pontebba.	1° luglio 1923	12 50	2 50	0 24	0 40	9 36
Obbligazioni comuni Ferrovie Romane. . .	1° luglio 1923	7 50	1 50	0 18	0 25	5 57
Ferrovia Cavallermaggiore-Bra.	1° gennaio 1924	10 —	2 —	0 49	0 35	7 16
Ferrovia Milano-Vigevano.	1° luglio 1923	6 —	1 20	0 29	0 20	4 31

N. B. — Sul capitale delle azioni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara estratte nell'esercizio 1922-1923 e precedenti sarà da ritenere una maggiore somma di L. 0,41 per tassa di negoziazione e cioè in complesso la somma di L. 10,97.

Veggasi il valore netto nella tabella n. 3.

Tabella n. 2.

Valore netto da pagarsi per i titoli estratti presentati al rimborso dal 3 gennaio 1923 a tutto il 1° luglio 1923

Debiti pagabili anche all'estero	Capitale nominale dei titoli e premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 3 gennaio 1923 al 1° luglio 1923 — Estratti negli anni 1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913
Obbligazioni ferroviarie 3 % - Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula	500 —	(a) 500	499 67	499 34	498 98	498 56	498 15	497 77	497 38	496 99	496 59	496 18
Obbligazioni della Ferrovia Centrale Toscana Serie *A*, *B*, e Asciano-Grosseto Serie *C* - Con premio	500 —	—	499 65	499 —	498 32	497 58	496 80	—	—	—	—	—
	Premio 200 —	—	(b) 154 —	154 —	158 —	160 —	160 —	—	—	—	—	—
Obbligazioni Ferrovie Livornesi Serie *A*, *B*, *C*, *D'* e *D''* (c)	500 —	—	499 80	499 43	499 01	498 55	498 09	—	—	—	—	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	500 —	(a) 500	499 64	499 27	498 85	498 39	497 94	497 52	497 12	496 71	496 29	495 87

		1915	1914	1913	1912
Obbligazioni 6 % Canali Cavour - Con premio	500 —	489 05	487 59	486 15	—
	Premio 100 —	80 —	80 —	80 —	—

	Cap. nomin.	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia: (d)												
Presentate al rimborso dal 2 settembre 1922 al 1° marzo 1923	420 —	(a') 420	419 67	419 32	418 93	418 51	418 09	417 69	417 32	416 94	416 57	416 21
Presentate al rimborso dal 2 marzo al 1° settembre 1923	420 —	419 85	419 52	419 17	418 78	418 36	417 94	417 54	417 17	416 79	416 42	—

(a) Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 1° luglio 1923 presentati unicamente nel detto giorno.
(a') Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 1° marzo 1923 presentati unicamente nel detto giorno.
(b) A cominciare dall'estrazione 1920 si è tenuto conto, oltre che dell'imposta di R. M. sul premio, anche dell'addizionale a favore dei mutilati ecc., stabilita con R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, e per l'estrazioni successive si è tenuto conto dell'addizionale del 15 % di cui alla legge 23 dicembre 1920, n. 1821.
(c) Sono pagabili all'estero le cedole ed i titoli delle serie *C*, *D'*, *D''*.
(d) Per i titoli estratti dell'emissione 1860 il rimborso può aver luogo fino all'estrazione dell'anno 1917, purchè presentati fino al 28 febbraio 1923 essendo tali titoli prescrivibili in cinque anni dalla data di rimborsabilità.

N. B. — La ritenuta per tassa di negoziazione sui titoli estratti presentati al rimborso deve essere applicata anche pel semestre in corso, che si considera compiuto. Sui titoli presentati al rimborso dev'essere dedotto l'importo netto delle cedole mancanti di scadenza posteriore alla data dalla quale il titolo estratto è divenuto rimborsabile. — Per i titoli estratti in anni diversi da quelli suindicati, la somma da pagarsi sarà data dal valore nominale del titolo dedotta la tassa di negoziazione ritenuta sulle cedole, per tutti i semestri successivi a quello dell'estrazione fino a quello dell'effettivo rimborso, che si deve considerare compiuto.

Tabella n. 3.

Somma da pagarsi al netto della tassa di negoziazione per i titoli estratti presentati al rimborso.

Debiti pagabili solo nel Regno	Capitale nominale dei titoli e premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 3 gennaio a tutto il 1° luglio 1923 — 1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913
Obbligazioni 5 % Ferrovie Udine-Pontebba	500 —	—	499 76	499 29	498 76	498 23	497 56	496 99	496 40	495 87	495 27	494 67
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Romane	500 —	—	499 72	499 48	499 08	498 64	498 25	497 82	497 42	497 02	496 59	496 17
Azioni privilegiate 2 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Bra	500 —	(b) 500	498 97	498 26	497 49	496 95	496 15	—	—	—	—	—
Azioni della Ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara - (Veggasi l'importo della tassa di negoziazione nella tabella n. 1)	500 —	(b) 500	489 03	489 03	489 03	489 03	489 03	—	—	—	—	—
Obbligazioni della Ferrovia Vigevano-Milano												
Estrazioni di dicembre	500 —	—	(a) 431 430 71	430 17	435 59	437 97	437 35	437 05	—	—	—	—
Estrazioni di giugno	500 —	(b) 431	430 44	435 88	438 28	437 66	437 20	436 90	—	—	—	—

NOTE. — *a*) Valore delle obbligazioni estratte nel dicembre 1922 e rimborsabili unicamente il 2 gennaio 1923.
b) Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 1° luglio 1923 presentati unicamente nel detto giorno.

N. B. — Per le obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano si è tenuto conto, oltre che della deduzione dell'imposta di ricchezza mobile del 20 % sulla differenza in L. 100 tra il valore di emissione e quello di rimborso, anche dell'addizionale a favore dei mutilati, ecc., stabilita con R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, a cominciare dall'estrazione del dicembre 1920 in ragione del 5 %, e del 15 % per l'estrazioni successive come da legge 23 dicembre 1920, n. 1821.

Roma, 15 dicembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

INSERZIONI

Società officine e cantieri napoletani C. e T. T. PATTISON - Napoli

ANONIMA

Capitale sociale L. 1.800.000 interamente versato

Sede in Napoli

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 26 gennaio 1923, alle ore 10, nella sede sociale ai Granili in Napoli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci. Presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite per l'esercizio 1921-922 e relativa discussione e deliberazioni.
2. Determinazione della retribuzione ai sindaci per l'esercizio suddetto.
3. Ratifica di nomina di consiglieri.
4. Nomina di consiglieri.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1922-923.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di azioni al portatore dovranno presentare il certificato di deposito delle azioni da effettuarsi entro il 20 gennaio 1923 presso la sede sociale o presso il Credito italiano - sede di Napoli.

Qualora l'assemblea in prima convocazione non risultasse valida si terrà l'assemblea di seconda convocazione alle ore 10 del 5 febbraio 1923.

Napoli, 5 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6287 — A pagamento.

Societa' esercizi siderurgici e metallurgici

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale L. 100.000.000

Richiamate le deliberazioni prese dall'assemblea generale della Società Ilva in data 2 giugno 1922, approvate dal R. tribunale di Roma con decreto 10 luglio 1922 e pubblicate sul Foglio degli annunzi legali di Roma in data 20 luglio 1922, n. 60 in merito all'aumento di capitale dell'Ilva da L. 15.000.000 a L. 150.000.000 e alla fusione con la Società esercizi siderurgici e metallurgici mediante incorporazione di quest'ultima da parte della prima.

Richiamate le conformi deliberazioni assunte in merito a tale fusione dall'assemblea generale del 10 giugno 1922 della Società esercizi siderurgici e metallurgici, approvate dal R. tribunale di Roma con decreto 10 luglio 1922 e pubblicate sul Foglio degli annunzi legali di Roma in data 26 luglio 1922, n. 59.

Ritenuto che sono decorsi senza opposizione i termini di cui all'art. 195 del Codice di commercio per modo che le deliberazioni di cui sopra sono divenute esecutive.

Ritenuto che la Società Ilva ha dato corso al deliberato aumento di capitale da L 15.000.000 a L. 150.000.000 rappresentato da n. 13.500.000 nuove azioni del valore nominale di L. 10 l'una, godimento 1° ottobre 1922, e che di esse, parte vennero assunte dagli azionisti dell'Ilva in virtù del corrispondente diritto di opzione loro riservato.

Ritenuto che fra le due Società è stato stipulato l'atto formale di fusione in data 30 dicembre 1922 a rogito del notaio Giuseppe Venuti.

Si invitano

i possessori di azioni della cessata Società esercizi siderurgici e metallurgici a voler presentare, a partire dal giorno 15 gennaio 1923, i certificati rappresentativi di dette azioni alla sede di Milano della Banca commerciale italiana e del Credito italiano, per farne consegna, contro ritiro, in loro luogo e vece, di n. 6 azioni di nuova emissione della Società Ilva, del valore nominale di L. 10 l'una, interamente liberate e con godimento dal 1° ottobre 1922 e della somma in contanti di L. 140 oltre interessi 5 % dal 1° ottobre 1922 al 15 gennaio 1923 per ogni azione della Società esercizi siderurgici e metallurgici del valore nominale di L. 200 interamente liberata e con godimento 1° ottobre 1922 (e cioè ex-coupon dell'esercizio 1921-922).

All'atto del cambio verranno consegnati, in rappresentanza delle nuove azioni Ilva, certificati provvisori (al portatore o nominativi, come gli interessati richiederanno), da sostituirsi successivamente in titoli definitivi.

Roma, 5 gennaio 1923.

6316 — A pagamento.

Società idrologica Umbra

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 gennaio 1923, alle ore 10, nella sede sociale in Villa Sanfaustino, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione e discussione del bilancio dell'esercizio 1° novembre 1921 al 31 ottobre 1922 e relative deliberazioni.
4. Nomina di due membri del Consiglio in sostituzione di altri uscenti.
5. Nomina dei sindaci e assegnazione della loro rimunerazione per l'esercizio 1° novembre 1922 al 31 ottobre 1923.

Qualora in detto giorno non si avesse il numero legale di azionisti a senso dell'art. 7 dello statuto sociale, l'assemblea resta convocata senza altro avviso per il giorno successivo, stesso luogo ed ora, e col medesimo ordine del giorno, e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea alla cassa sociale in Villa Sanfaustino, ritirandone ricevuta che servirà come biglietto di ammissione all'assemblea stessa.

Villa Sanfaustino, 8 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6341 — A pagamento.

Società anonima

Industrie boschive E. Barrera

Sede in Roma

Capitale versato Lire 1.800.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per sabato 27 gennaio alle ore 15 nella sede sociale in via del Giardino, n. 72, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e sindaci ai bilanci al 15 ottobre 1921 e 15 ottobre 1922.
2. Presentazione dei bilanci al 15 ottobre 1921 e 15 ottobre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della retribuzione a favore dei primi.
4. Nomina di amministratori.

Parte straordinaria:

5. Comunicazione dei reclami dei sigg. Josi e Delgrosso e deliberazioni relative.
6. Situazione finanziaria della Società.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato presso la sede sociale, la Società generale di credito e Monte dei Paschi sedi di Roma, 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Mancando il numero legale, l'assemblea di 2ª convocazione avrà luogo il 3 febbraio nello stesso luogo ed alla medesima ora.

Roma, 8 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6344 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909 n. 29

BANCA D'ITALIA

Riassunto della situazione al 30 novembre 1922.

ATTIVO.		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	1.368.036.190 13	+	27.467
Portafoglio su piazze italiane	4.596.211.486 04	+	94.186
Tesoro dello Stato per somministrazione biglietti	516.000.000 —		—
Portafoglio all'estero	9.549.790 64	+	16
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	5.060.070.000 —		—
Anticipazioni ordinarie L. 1.955.215.696,77 (al Tesoro L. 360.000.000)	2.315.215.696 77	—	79.354
Titoli	395.514.843 44	+	459
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato	172.132.115 57	—	3.792
Conti correnti attivi (nel Regno L. 299.651.988,25; all'estero L. 710.397.277,69)	1,016.049.265 94	+	13.328
Azionisti a saldo azioni	60.000.000 —		—
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	641.302.941 89	+	302.557
Partite varie	1.418.172.103 59	—	339.614
Sofferenze	11.418.407 91	+	1.170
Spese dell'esercizio	239.427.695 17	+	5.287
Totale . . .	17.819.150.537 09	—	8.290
Depositi	36.839.378.892 15	+	17.169
Totale generale . . .	54.658.529.429 24	+	8.879

PASSIVO.			
Capitale o patrimonio	240.000.000 —		—
Massa di rispetto	48.000.000 —		—
Riserva straordinaria	12.025.412 33		—
Circolazione	13.958.194.975 —	+	17.461
Debiti a vista	818.173.006 90	+	26.748
Depositi in conto corrente fruttifero	915.930.867 50	+	60.063
Conti correnti passivi	107.395.928 01	+	13.341
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	87.844.604 98	—	149.531
Partite varie	1.189.562.884 04	+	15.186
Rendite dell'esercizio	442.022.858 30	+	8.442
Utili netti nell'esercizio	—		—
Interessi e proventi dell'impiego della Riserva straordinaria	—		—
Totale . . .	17.819.150.537 09	—	8.290
Depositanti	36.839.378.892 15	+	17.169
Totale generale . . .	54.658.529.429 24	+	8.879

Riserva.	
Oro	881.016.225 62
Argento	75.772.229 58
Valute equiparate	701.654.471 32
Totale della riserva . . .	1.658.442.926 52

Garanzia dei biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 400.000.000)	1.658.442.926 52
Attività diverse (di cui L. » . per deficienza di garanzia)	12.299.752.048 48
	13.958.194.975 —

Eccedenza di garanzia L. 504.615.217,31 (*per memoria*).
Rapporto della riserva (al netto del 40 0/0 pei debiti a vista) alla circolazione 20,20 0/0.

La riserva della R. tesoreria provinciale facente parte del fondo di dotazione comprende le seguenti valute:

Oro			L.	75.934.912 34	L. 87.786.797 34
Argento	scudi al titolo di 900/1000 a corso legale	L. 9.594.140 —	»	11.851.885 —	
	monete divisionali a corso legale e vergine	» 2.257.745 —			

Il direttore generale
STRINGHER.

Il capo del servizio di ragioneria generale
RIPETTI.

6318 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI NAPOLI

Riassunto della situazione al 30 novembre 1922.

ATTIVO.		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	444.752.811 82	—	21.662
Portafoglio su piazze italiane	1.259.502.118 57	+	8.912
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	148.000.000 —		—
Portafoglio sull'estero	32.526.930 25	—	97
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	1.218.428.000 —		—
Anticipazioni (ordinarie L. 440.214.691,19; al Tesoro L. 94.000.000 —)	534.214.691 09	+	9.403
Titoli	146.813.650 78	—	2.231
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	56.611.438 87	—	129
Conti correnti attivi (nel Regno L. 64.837.127,42; all'estero L. 37.002.548,19)	101.839.675 61	+	18.276
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	21.934.036 25	—	868
Partite varie	536.682.416 37	+	5.145
Sofferenze	10.412.930 72	+	362
Spese dell'esercizio	77.118.095 71	+	2.186
Totale	4.588.836.795 99	+	19.805
Depositi	4.716.933.001 72	—	21.623
Totale generale	9.305.769.797 71	—	1.818

PASSIVO.			
Capitale o patrimonio	50.000.000 —		—
Massa di rispetto	104.669.935 36		—
Circolazione	3.335.703.800 —	+	28.091
Debiti a vista	218.277.564 89	+	19.169
Depositi in conto corrente fruttifero	293.620.229 62	—	4.542
Conti correnti passivi	40.108.165 83	—	248
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	8.292.282 56	—	1.373
Partite varie	421.154.595 43	—	19.092
Rendite dell'esercizio	117.110.192 27	+	2.300
Utili netti dell'esercizio	—		—
Totale	4.588.836.795 99	+	19.805
Depositanti	4.716.933.001 72	—	21.623
Totale generale	9.305.769.797 71	—	1.818

Riserva.	
Oro	202.475.460 72
Argento	30.140.038 —
Valute equiparate	67.179.227 82
Totale della riserva	299.794.726 54

Garanzia dei biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 120.000.000)	299.794.726 54
Attività diverse	3.035.909.073 46
	3.335.703.800 —

Eccedenza di garanzia L. 281.354.315 58 *(per memoria)*.
Rapporto della riserva alla circolazione: 15.67 %, al netto di quella per conto dello Stato

Il direttore generale
MIRAGLIA

Il ragioniere generale
LINGI

8319 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI SICILIA

Riassunto della situazione al 30 novembre 1922.

ATTIVO		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	180.114.958 91	+	14.458
Portafoglio su piazze italiane	248.208.079 44	—	5472
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	36.000.000 —	—	
Portafoglio all'estero	13.695.826 15	—	130
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	375.607.000 —	—	
Anticipazioni (ordinarie L. 125.397.216,41; al Tesoro L. 31.000.000)	156.397.216 41	—	316
Titoli	46.386.057 01	—	2601
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	5.732.397 89	—	
Conti correnti attivi (nel Regno L. 48.234.105,72; all'estero L. 16.225.385,29)	64.459.491 01	+	1218
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	73.283 263 70	—	732
Partite varie	87.672.244 72	—	436
Sofferenze	1.738.557 93	—	11
Spese dell'esercizio	1 '.521.855 76	+	1058
Totale . . .	1.367.786.948 93	+	6036
Depositi	1.398.489.773 29	—	1712
Totale generale . . .	2.706.276.722 22	+	4324

PASSIVO			
Capitale o patrimonio	12.000.000 —	—	
Massa di rispetto	21.331.346 82	—	
Riserva straordinaria	7.187.252 57	—	
Circolazione	671.193.150 —	—	18.309
Debiti a vista	132.038.001 46	+	3697
Depositi in conto corrente fruttifero	101.824.552 18	+	5697
Conti correnti passivi	6.272.300 59	—	306
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	75.545.839 87	—	190
Partite varie	257.508.510 94	+	15.122
Rendite dell'esercizio	22.885.964 50	+	343
Utili netti dell'esercizio 1921	—	—	
Totale . . .	1.307.786.948 93	+	6036
Depositanti	1.398 489.773 29	—	1712
Totale generale . . .	2.706.276.722 22	+	4324

in circolazione.

Oro	39 443.485 86
Argento	9.577.885 —
Valute equiparate	26.274.879 23
Totale della riserva . . .	75.296.250 09

Riserva (irriducibile L. 28.000.000)	75.296.250 09
Attività diverse	595.896.899 91
	671.193.150 —

Eccedenza di garanzia L. 246.124.576,70 (*per memoria*).
Rapporto della riserva alla circolazione: 29.15 %

Il direttore generale
MORMINO

Il ragioniere generale
G. FERRINI

6520 — A pagamento

Società anonima R. Subinaghi e C.

AFFORI

A norma dell'art. 10 dello statuto sociale i signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria pel giorno 26 gennaio, alle ore 15, ed eventualmente in 2ª convocazione pel successivo giorno 27, alle ore 15 precise presso lo studio del prof. rag. Pavesi in Foro Bonaparte n. 45, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Dimissioni e revoca di amministratori.
3. Riduzione del numero dei consiglieri e relativa modificazione dell'art. 18 dello statututo sociale.
4. Rielezione dell'intero Consiglio d'amministrazione.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea, deve essere fatto entro il giorno 20 gennaio presso la sede sociale in Affori o presso le Sedi della spett. Banca commerciale italiana di Milano ed Alessandria.

Affori (Milano), 6 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6315 — A pagamento.

SOCIETA' LAZIALE AGRICOLA

Capitale L. 480.000 interamente versato

Essendo andata deserta l'assemblea indetta per il giorno 28 dicembre 1922 si invitano nuovamente i signori azionisti ad intervenire all'assemblea per il giorno 28 gennaio 1923 presso la sede sociale per la trattazione dello stesso ordine del giorno precedentemente pubblicato.

Avvertesi che trattandosi di assemblea di seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, e che il deposito delle azioni dovrà essere fatto dal 20 al 25 corr. presso la sede della Società.

Il Consiglio d'amministrazione.

6342 — A pagamento.

Municipio di Monte San Giuliano

Appalto per la costruzione di n. 84 nicchie (colombari) ed un ossario nel Cimitero comunale Cappuccini

Avviso

d'incanto definitivo per eseguito miglioramento

Il giorno 16 dicembre u. s., in conformità all'avviso in data del 25 novembre stesso anno, procedevasi all'incanto, per l'appalto per la costruzione di n. 84 nicchie (colombari) ed un ossario nel Cimitero comunale Cappuccini e rimaneva aggiudicatario provvisorio il sig. Paesano Pietro fu Giovanni per l'offerta diminuzione di centesimi 50 per cento e per il conseguente prezzo di L. 41.113,15.

Ora essendosi nel periodo dei fatali presentata offerta di miglioramento ed avendo questa ridotto il prezzo di assunzione a L. 39.057,45, si rende noto che alle ore 12 del giorno 26 del corrente mese di gennaio, nella sala di questa segreteria municipale, avanti il sindaco, o chi per esso, e con l'assistenza del segretario comunale, si procederà a nuovo e definitivo incanto col metodo delle candele, secondo le norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074.

L'incanto sarà aperto sul ridetto prezzo di L. 39 057,45 ed il deliberamento definitivo seguirà a favore di quello fra i concorrenti che offrirà sul prezzo stesso un ulteriore diminuzione; qualora poi nessuno si presentasse a questo incanto, rimarrà deliberatario definitivo il sig. Simonte Filippo fu Giuseppe, murifabbro, da questa, siccome colui che ebbe a presentare offerta di miglioramento.

Le condizioni cui l'incanto è subordinato figurano indicate nel capitolato d'oneri relativo e nell'avviso d'asta di primo esperimento precenuato, ostensibili in questa segreteria municipale tutti i giorni e nelle ore d'ufficio.

Monte San Giuliano, 5 gennaio 1923.

Visto: per il sindaco
G. Sorrentino.

Il segretario capo
G. Gulotta.

6307 — A pagamento.

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Il sindaco

AVVISA

che il giorno 1° febbraio 1923 avrà luogo presso questa segreteria comunale l'asta per l'appalto del dazio consumo, per la durata di un biennio, dal giorno della stipulazione del contratto definitivo, col sistema dell'aggio di riscossione.

L'asta seguirà a schede segrete ad unico incanto in miglioria dell'aggio-base del quindici per cento sulle entrate lorde dell'azienda daziaria.

Il capitolato di appalto resterà depositato fino al giorno 31 gennaio p. v., nella segreteria comunale, nelle ore d'ufficio, perchè gli interessati possano prenderne visione.

Valdobbiadene, 3 gennaio 1923.

Il sindaco
A. Geronazzo.

6327 — A pagamento

COMUNE DI LANUSEI

AVVISO DI ASTA
a termini abbreviati

Alle ore 11 del giorno 25 corrente mese, avrà luogo presso questo Municipio, nanti il sindaco, un incanto unico a schede segrete per la vendita delle piante esistenti nelle zone incendiate delle due foreste limitrofe vincolate Seleni e Tricoli di proprietà di questo Comune.

L'asta sarà aperta sulla base di L. 102,285,22, e l'aggiudicazione seguirà definitivamente al migliore offerente, sempre che l'offerta d'aumento superi o raggiunga almeno l'aumento indicato nella scheda dell'amministrazione.

Gli aspiranti nel consegnare le loro offerte in piego chiuso, dovranno contemporaneamente esibire in foglio a parte la dichiarazione di avere precisa conoscenza delle circostanze influenti sulla determinazione del prezzo dell'appalto, della convenienza di esso e suscettibilità di aumento.

Dovranno esibire inoltre la ricevuta dell'eseguito deposito provvisorio di L. 5115 per le spese d'asta da accollarsi tutte all'aggiudicatario.

Il pagamento dell'ammontare del deliberamento dovrà essere effettuato in due eguali rate: la prima entro 10 giorni dalla data dell'approvazione del contratto, la seconda entro sei mesi dal primo versamento.

L'aggiudicatario dovrà presentare un fideiussore con approbatore, e più prestare una cauzione in numerario o rendita pubblica per una somma corrispondente a un ventesimo del prezzo totale di deliberamento.

Il taglio e l'esbosco dei prodotti dovranno essere effettuati entro due anni dalla consegna, e quanto non sarà stato utilizzato od asportato in tale termine rientrerà di proprietà del Comune.

Il quaderno d'oneri, i verbali di stima, ecc., potranno essere consultati sino al giorno dell'asta presso la segreteria municipale, nelle ore d'ufficio.

Lanusei, 4 gennaio 1923

Il sindaco
Rossetti.

6333 — A pagamento

MUNICIPIO DI CASERTA

AVVISO D'ASTA
per l'appalto dei lavori di costruzione di loculi nel Cimitero principale

L'anno 1923, il di 22 gennaio, alle ore 11, in Caserta e nella casa comunale;

Dinanzi al sindaco o chi per esso, si procederà all'asta pubblica per l'appalto dei lavori di costruzione di loculi nel Cimitero principale, in base al progetto dell'ing. sig. Memma Vincenzo, per l'importo a base d'asta di L. 200.000, di cui L. 174.216,11 per lavori principali, e L. 25.783,89 per imprevisti.

L'asta avrà luogo col metodo della scheda segreta, ai sensi dell'art. 87, lett. a) del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, ad unico e definitivo incanto.

I lavori dovranno essere ultimati entro mesi 12 dal verbale di consegna, e saranno eseguiti secondo le norme e modalità dettate dal capitolato speciale annesso al progetto suddetto, nonchè di tutte quelle dettate dal capitolato generale a stampa per i lavori che si eseguono per conto dello Stato.

Il pagamento avrà luogo in due rate uguali; la prima subito dopo il collaudo, la seconda sei mesi dopo.

Per essere ammessi all'asta bisognerà esibire alla segreteria comunale prima delle ore 12 del giorno precedente all'asta i seguenti documenti:

1° certificato di moralità di data non anteriore a mesi 4;

2° certificato penale generale, di data come sopra;

3° certificato come al capitolato generale, col quale si attesta l'idoneità del concorrente a lavori di muratura;

4° bolletta comprovante di aver eseguito alla Cassa comunale il versamento della cauzione provvisoria in L. 2000 e altrettante per spese a carico dell'appaltatore.

La cauzione definitiva è stabilita nel 5 0/0 dell'ammontare complessivo del progetto depurato del ribasso d'asta.

I documenti sono visibili nella segreteria comunale tutti i giorni feriali nelle ore di ufficio.

Caserta, 31 dicembre 1922.

Il sindaco
Picazio.

Il segretario capo
Caruso.

6334 — A pagamento.

Comune di Lozzo Cadore

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati per la vendita di prodotti boschivi

Il giorno di venerdì 19 corrente, alle ore 10 ant., in questo Ufficio municipale, dinanzi al sindaco o chi per esso, avrà luogo una pubblica asta, col metodo delle offerte segrete stabilito dagli articoli 87 a) e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per la vendita dei prodotti legnosi ritraibili dal taglio di n. 3824 piante martellate nel bosco Valdarin, calcolate di una massa cubica di mc. 4815,570, per un ammontare presunto di L. 400.000.

Le offerte in bollo da L. 2,40, contenenti l'indicazione del prezzo offerto, scritto in cifre ed in lettere ed in aumento del dato di L. 90 nette il metro cubo, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego sigillato in uno dei modi indicati dall'art. 87 a) predetto, fino alle ore 10 del suddetto giorno e dovranno essere accompagnate dalla prova di aver depositato nella Cassa comunale la somma di L. 40.000 a cauzione dell'offerta, il quale importo sarà poi convertito in anticipazione dell'ammontare della merce a garanzia dell'adempimento del contratto, nonchè la somma di L. 2000 per le spese d'asta e contratto, che sono a carico dell'acquirente, salvo conguaglio.

L'aggiudicazione sarà definitiva a questo incanto a favore del miglior offerente, purchè l'offerta sia incondizionata e almeno pari al prezzo fissato a base d'asta.

Il taglio, fabbricazione e trasporto della merce è a carico dell'acquirente e la vendita è vincolata alle altre condizioni stabilite dal quaderno d'oneri forestale in data 11 luglio 1921 e dalla deliberazione consigliare 19 aprile 1922, visibili in questa segreteria.

Lozzo Cadore, 4 gennaio 1923.

Il sindaco ff.
Baldovin Celeste.

6335 — A pagamento.

PROVINCIA DI TREVISO

Comune di Possagno

Amministrazione dell'Asilo Infantile Socal Canal

AVVISO D'ASTA

per la vendita d'immobili in comune di Possagno deliberata dal Consiglio d'amministrazione il 2 febbraio e 15 luglio a. c. ed approvata dalla Commissione provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica di Treviso il 6 and. al n. 28128 div. 1

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 antim. del giorno 5 febbraio 1923 nell'ufficio municipale di Possagno, davanti al sottoscritto presidente o ad un suo delegato, con l'assistenza del segretario della P. I, avrà luogo l'asta pubblica per la vendita degli immobili sottodescritti in unico lotto:

in comune di Possagno, sezione unica, foglio 9.

Mapp. n. 260-a|715 fabbricato urbano di piani 4 vani 2, col reddito imponibile di L. 250.

Mapp. n. 202 prato arborato, are 7,29, rendita L. 5,83.

Mapp. 203-a prato arborato, are 63,27, rendita L. 50,62.

Prezzo di stima L. 85.030.

L'asta avrà luogo col metodo delle offerte segrete e sotto l'osservanza del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

La scheda d'offerta, estesa su carta legale, dovrà essere presentata entro le ore 16 del giorno 4 febbraio 1923 all'ufficio dell'Amministrazione o nelle mani del presidente il giorno dell'asta all'apertura della medesima.

Ogni aspirante dovrà presentare con la propria scheda, la ricevuta rilasciatagli dal tesoriere di quest'Opera pia a prova del versamento del deposito fatto per garanzia dell'offerta; per le spese d'asta 10 °/₀ e per garanzia dell'offerta 10 °/₀, salvo conguaglio.

Il deliberamento seguirà a favore di quello fra i concorrenti che avrà offerto un maggior aumento di un tanto per cento, superando però o almeno raggiungendo il prezzo minimo prestabilito dall'Amministrazione dell'Opera pia in scheda suggellata e deposta alla presenza degli astanti sul banco dell'incanto.

L'asta sarà dichiarata deserta se non si presenteranno offerte da almeno due concorrenti.

Gli immobili vengono ceduti all'acquirente nello stato in cui si trovano e col diritto al deliberatario di conseguire per suo conto il risarcimento dei danni di guerra arrecati al solo fabbricato, ma non quelli al terreno e al muro che lo circonda; questi ultimi danni sono riservati all'Amministrazione dell'Opera pia.

Il deliberatario dovrà versare nella cassa dell'Amministrazione l'intero prezzo offerto e prestarsi alla stipulazione del contratto di compra vendita, nel giorno che verrà determinato dal presidente, sotto pena della perdita del deposito e del risarcimento di danni.

Il possesso di diritto degli immobili verrà dato all'acquirente nel giorno in cui il contratto avrà ottenuto la sanzione superiore.

Sarà però obbligo del deliberatario di rispettare per il solo anno in corso l'affittanza del terreno.

Tutte le spese di perizia, d'asta, di contratto inerenti e conseguenti, nonchè quelle di consegna degli immobili, se voluta, staranno a carico dell'acquirente.

Il tempo utile, fatali per presentare offerte di miglioramento

non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 10 precise del 20 febbraio 1923.

Possagno, 26 dicembre 1922.

Il presidente
Rossi Domenico.

Il segretario
Innocente Bellino.

6339 — A pagamento.

Comune di Santelpidio a Mare

AVVISO DI PRIMO INCANTO
a termini abbreviati per affittamento di fondi rustici

SI RENDE NOTO

che nel giorno 19 gennaio 1923, a ore 11, nella consueta sala, posta in questa civica residenza, avanti il signor commissario prefettizio, si terrà un pubblico incanto, col sistema della candela, secondo le norme del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato, per l'affittamento di dodici fondi rustici di proprietà del Comune posti tutti in territorio di Santelpidio a Mare, divisi in dodici lotti come appresso descritti ed in conformità dei patti e condizioni che risultano dal capitolato speciale visibile in questa segreteria, nelle ore di ufficio.

La durata dell'affitto è stabilita per anni sei, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1928.

Per l'ammissione all'incanto e per ogni lotto occorre esibire la prova dell'eseguito deposito provvisorio, nella misura indicata nel seguente elenco, presso la tesoreria comunale, a garanzia della offerta e per le spese di asta, contratto, consegna, cauzione, ecc., che sono tutte a carico del deliberatario.

L'aggiudicazione provvisoria non avverrà se non vi saranno due offerenti e due offerte almeno.

La prima offerta in aumento non potrà superare l'uno per cento e le successive non dovranno essere inferiori.

Sulla detta aggiudicazione è consentito l'aumento del ventesimo da proporsi non oltre le ore 12 del giorno 31 gennaio 1923.

Il Comune cede i fondi in affitto come attualmente li gode e la descrizione catastale deve ritenersi puramente indicativa, poichè non assume responsabilità alcuna per aumenti o diminuzioni di superficie, che fossero conseguenze di errori catastali o di rettifiche di confine per qualsiasi causa.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione il deliberatario, entro giorni dieci dall'invito, dovrà prestare la cauzione definitiva e presentarsi nell'ufficio comunale per la stipulazione del contratto, diversamente incorrerà nella perdita del deposito provvisorio e nella rifusione dei danni che per tale inadempienza derivassero al Comune.

Descrizione dei lotti

1. Denominazione del fondo: Chienti A, contrada Chienti — Coltivatore Cartechini Giovanni — Superficie effettiva ett. 14,832 — Estimo scudi 1826,66 — Numeri di mappa 1898 sub. 3 res, 2317 sub. 1 A, 6143 res.
Corrisposta annua base d'asta L. 11.000.
Deposito provvisorio L. 5500.

2. Denominazione del fondo: Chienti B — Contrada Chienti — Coltivatore Silenzi Filippo — Superficie effettiva ett. 15,212 — Estimo scudi 1790,42 — Numeri di mappa 3217 sub. 1 B, 2317 sub. 2 res, 2318 res., 5782 A, 6143 A.
Corrisposta annua base d'asta L. 11.000
Deposito provvisorio L. 5500.

3. Denominazione del fondo: Chienti C — Contrada Chienti — Coltivatore Ferroni Luigi — Superficie effettiva ett. 14,600 — Estimo scudi 1741,07 — Numeri di mappa 2317 sub. 1 C, 2317 sub. 2 A, 2317 sub. 2 B, 2318 A al 2322.
Corrisposta annua base di asta L. 11.000.
Deposito provvisorio L. 5500.

4. Denominazione del fondo: Chienti D. contrada Chienti — Coltivatore Properzi Pasquale — Superficie effettiva ett. 12,450 — Estimo scudi 1814,16 — Numeri di mappa 2317 sub. 1 res, 5782 res, 6143 B.
Corrisposta annua base d'asta L. 9500.
Deposito provvisorio L. 4750.

5. Denominazione del fondo: Angeli Custodi E. contrada Angeli Custodi — Coltivatore Cutini Enrico — Superficie effettiva ettari 8,561 — Estimo scudi 969,71 — Numeri di mappa 5401 al 5404, 5407 A, 5407 B, 5408 res. A, 5416 res. 5419 res. 5493, 5417, 5418 A.
Corrisposta annua base d'asta L. 5000.
Deposito provvisorio L. 2500.

6. Denominazione del fondo: Angeli Custodi F., contrada Angeli Custodi — Coltivatore Berdini Pompeo — Superficie effettiva ettari 8,516 — Estimo scudi 1033,65 — Numeri di mappa 5407 res., 5408 res., res., 6408 res. B, 5416 A, 5418 res., 5419 A.
Corrisposta annua base d'asta L. 5000.
Deposito provvisorio L. 2500.

7. Denominazione del fondo: Cerreto, contrada Crocefisso D'Ete, Castello, Osteria Vecchia — Coltivatore Berdini Vincenzo — Superficie effettiva ettari 4,566 — Estimo scudi 277,79 — Numeri di mappa: 528 al 531, 532/7416, 1024, 1069, 1070, 5678, 5735, 532/7418, 532/7420, 532 res.
Corrisposta annua base d'asta L. 2000.
Deposito provvisorio L. 1000.

8. Denominazione del fondo: Tribbio, contrada Palombara G. e Fonte dei Piani — Coltivatore Mancini Giuseppe — Superficie effettiva ettari 8,544 — Estimo scudi 588,11 — Numeri di mappa: 2980, 2981, 2982, 4506, 4507, 5895, 5896.
Corrisposta annua base d'asta L. 6500.
Deposito provvisorio L. 3250.

9. Denominazione del fondo: Corva, contrada Corva — Coltivatore Raccosta Giuseppe — Superficie effettiva 12,057 — Estimo scudi 950,74 — Numeri di mappa da 4532 al 4535, 4545, 4546, 6026, 6027.
Corrisposta annua base d'asta L. 6000.
Deposito provvisorio L. 3000.

10. Denominazione del fondo: Tenna, contrada S. Caterina e Calcinara — Coltivatore Attorresi Giovanni — Superficie effettiva ettari 7,205 — Estimo scudi 1086,01 — Numeri di mappa 2380/7237, 2380 res., 2381 al 2385, 5823.
Corrisposta annua base d'asta L. 7000.
Deposito provvisorio L. 3500.

11. Denominazione del fondo: Angeli, contrada Piannenza e Fonte Lebrice — Coltivatore Pennesi Rosa — Superficie effettiva ettari 3,540 — Estimo scudi 455,02 — Numeri di mappa 664, 665, 2120, 2121.
Corrisposta annua base d'asta L. 2000.
Deposito provvisorio L. 1000.

12. Denominazione del fondo: Surripa d'Ete, contrada Scarcafossi, Lete e Surripa — Coltivatore Torretti Vincenzo — Superficie effettiva ettari 2,825 — Estimo scudi 316,42 — Numeri di mappa 1269, 1271, 1270, 1756, 6337, 6420, 6425, 6427, 6429, 6431.
Corrisposta annua base d'asta L. 2000.
Deposito provvisorio L. 1000.

Santelpidio a Mare, 8 gennaio 1923.

Il segretario
L. Caferri.

Visto: il commissario prefettizio
A. Persani.

6336 — A pagamento.

Municipio di Guarcino

2° AVVISO D'ASTA
per l'appalto del dazio consumo e diritti di mattazione
per il quadriennio 1923-1926

Essendo andate deserte le aste indette il 4 dicembre 1922 per l'appalto di cui sopra, giusta l'avviso 15 novembre scorso,

SI RENDE NOTO

che il giorno 25 corrente, alle ore 10 e seg., nella sala comunale, si terrà un secondo esperimento d'asta per l'appalto di che trattasi, aprendosi la gara sulla base del canone annuo di L. 18.000, con avvertenza che in questo secondo esperimento si addiverrà all'aggiudicazione provvisoria anche con un solo offerente,

Per tutt'altro resta fermo quanto è detto nel precitato primo avviso del 15 novembre, al quale il presente si riporta

Guarcino, 4 gennaio 1923.

Visto: il sindaco
A. De Meis.

Il segretario comunale
P. Volpari.

6349 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

INCANTO DEFINITIVO
per vendita di bottega

Essendo stata presentata in tempo utile offerta di miglioramento del ventesimo sul prezzo pel quale fu aggiudicato provvisoriamente in vendita la bottega situata in Parma, via Vittorio Emanuele n. 63/65, nel giorno di giovedì 25 corrente, alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi Civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi predetti, il signor presidente, o chi per esso, terrà un incanto definitivo alla candela vergine, per alienare la suddetta bottega sulla messa a prezzo di L. 56.175.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di lire 6000 per fondo spese d'asta e di contratto e le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 500 ciascuna.

L'aggiudicazione si farà anche quando vi sia un solo concorrente, e sarà definitiva.

L'acquirente dovrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagare l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione proprietaria e presso il notaio sig. dott. Giovanni Fontanabona, via Cavour n. 109, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Parma, 4 gennaio 1923

Per il direttore generale
dott. G. Amoretti.

6331 — A pagamento.

Ospedale civile di Mantova

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati e ad unico definitivo incanto
per vendita di fondo rustico

In esecuzione della deliberazione 28 ottobre 1922, approvata dall'autorità tutoria in seduta 30 dicembre 1922, al n. 749;

Si rende noto

che il giorno di martedì 17 gennaio corrente, alle ore 10, avrà luogo, nella sala del Consiglio ospitaliero, avanti al sottoscritto commissario prefettizio, o a persona da lui delegata, l'asta ad estinzione di candela vergine e ad unico definitivo incanto, per la vendita del fondo Morciola, situato per la massima parte in comune di Motteggiana e per una piccolissima porzione in quello di Suzzara, di qualità seminativo, arborato, vitato e boschivo, con corte e fabbriche di abitazione e rustiche, della superficie di ettari 34.12,52, corrispondenti a bio'che mantovane 108.73, affittato attualmente al sig. Duca Riccardo fino al 29 settembre 1926.

Per essere ammesso alla gara il concorrente dovrà depositare nelle mani di chi presiederà l'incanto la somma di L. 50,000 a garanzia della propria offerta ed altre L. 85,000 quale importo presumibile delle spese contrattuali.

Tali depositi verranno immediatamente restituiti a chi non rimanesse deliberatario

L'incanto verrà aperto in base al prezzo di L. 565,000.

La prima offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 5000 le successive a L. 1000.

L'aggiudicazione sarà definitiva a favore del migliore offerente.

Il possesso decorrerà per il compratore dalla data del contratto formale da stipularsi entro il 31 marzo p. v.

Il prezzo d'acquisto dovrà pagarsi in due rate: la prima in lire 265.000 entro un mese dall'aggiudicazione, computato però in questo acconto il deposito cauzionale di L. 50.000, la seconda, a saldo, dovrà essere versata all'atto della stipulazione del contratto formale.

Le spese d'asta e quelle del contratto definitivo, tasse comprese, saranno a carico del compratore.

Il capitolato relativo alla vendita è visibile presso la segreteria dell'ospedale nelle ore d'ufficio.

Esso dovrà essere in tutto osservato dai concorrenti e dall'aggiudicatario, formando parte integrante degli atti d'asta e di vendita dell'immobile suindicato.

Mantova, 5 gennaio 1923.

Il commissario prefettizio
ing. Alberto Cristofori

Il segretario
dott. Giulio Peppini.

6338 — A pagamento.

Ufficio speciale acque pubbliche

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 9 febbraio 1920 del sig. Zaccaria Marioni corredata da progetto 2 gennaio 1920 a firma dell'ing. P. Masieri intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Auza in comune di Forni di Sotto (prov. di Udine) poco a monte della strada Nazionale Carnica, mod. 1,10 d'acqua per produrre col salto di m. 21.95 la potenza di HP 32.

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 e del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, durante la quale non furono prodotte opposizioni ma solo all'atto del sopraluogo il sig. Arturo Nigris, quale proprietario del molino denominato « Anin » sito a circa 300 metri a valle dello scarico della progettata derivazione, domandò che venga provveduto affinchè il molino in parola non abbia a soffrire sospensioni d'acqua dovute alla chiusura delle saracinesche della Ditta Marioni e sia garantita la quantità dell'acqua; che venga imposto alla Ditta Marioni di non modificare in alcun modo la presa della roggia dei Molini sul torrente Auza a fine di non diminuire la portata del rio Suarz alimentato dal torrente Auza, dal quale torrente Suarz la Ditta opponente Arturo Nigris ha chiesto con l'istanza 24 giugno 1919 una concessione d'acqua.

Considerato circa questa seconda richiesta che apposita clausola è stata inserita nel disciplinare di concessione per cui vien fatto obbligo alla Ditta Marioni di non costruire opere permanenti nel luogo dell'attuale presa della roggia dei Molini;

Considerato quanto alla prima richiesta del signor Nigris che, ove il diritto d'uso d'acqua da lui accampato sussista, essa è salvaguardata dalla condizione di legge che le concessioni di derivazioni di acque pubbliche si fanno senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;

Considerato che il salto utilizzabile dalla Ditta Marioni deve essere precisato in m. 23 e quindi la forza prodotta in HP 34;

Ritenuto che con provvedimento 24 marzo 1922 dell'Ufficio del Genio civile di Udine fu accordata alla Ditta Marioni l'autorizzazione provvisoria per l'inizio dei lavori;

Visto il disciplinare sottoscritto dal signor Zaccaria Marioni in data 24 marzo 1922 presso l'Ufficio del Genio civile di Udine rep. 199 contenente gli obblighi e le condizioni cui dove essere vincolata la concessione.

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque come da voto n. 352 reso nell'adunanza del 16 settembre 1921.

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1921 n 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche.

Di concerto col ministro delle finanze;

DECRETA

Art. 1.

Salvo i diritti dei terzi, è respinta ogni opposizione cui non siasi fatta ragione del disciplinare di concessione, è concesso al sig. Zaccaria Marioni di derivare dalla Roggia dei Molini (alimen-

fata dal torrente Auza, in comune di Forni di Sotto (provincia di Udine) poco a monte della strada Nazionale Carnica, n. 1, moduli 1,10 d'acqua per produrre col salto di m. 23 la potenza di HP 34.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data dell'autorizzazione provvisoria e cioè dal 24 marzo 1922, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 24 marzo 1922, e verso il pagamento del canone annuo di L. 102.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'Ingegnere capo del Genio civile di Udine è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 14 agosto 1922.

Il ministro
RICCIO.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1922, reg. 21 lavori pubblici, foglio 10607. — Rinaldi.

Ministero dei lavori pubblici
Ufficio speciale delle acque pubbliche

Per copia conforme.

Per il capo d'ufficio
F. Fasciani.

Estratto del disciplinare

Omissis

Art. 8.

Il concessionario non dovrà mai costruire nel luogo dell'attuale presa della Roggia dei Molini nel torrente Auza alcuna opera di carattere permanente per attirare l'acqua nella roggia stessa, essendogli solo consentito di attenersi agli usi attualmente praticati, e cioè di costruire opere provvisorie, quali ramaglie, scorzoni, arginelli di ghiaia disposti trasversalmente al torrente Auza.

Art. 9.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime della Roggia dei Molini in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Omissis.

Udine, 24 marzo 1922.

Per copia conforme:
L'ingegnere capo del Genio civile di Udine
Niccolò Salvini.

6560 — A pagamento.

R. Prefettura di Potenza

Commissariato civile per la Basilicata

Avviso d'asta a termini ordinari

Dalle ore 10 alle ore 11 del giorno 22 gennaio 1923 in una sala di questo Commissariato civile, innanzi all'Ill.mo signor prefetto commissario civile o chi per lui, giusta la facoltà concessa dallo art. 182 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale avrà luogo l'asta pubblica a termini ordinari sulla base del prezzo di stima di lire 83,647,25 per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco vincolato demaniale « Fagoso S. Potito », del comune di Balvano in conformità degli atti del progetto debitamente approvato dall'autorità superiore.

L'asta seguirà col sistema della candela vergine, a norma dell'articolo 89 del regolamento per la contabilità generale dello Stato con l'esperimento del ventesimo: e aperta sul prezzo di L. 83.647,25 resterà soggetta a tutte le condizioni stabilite nel relativo capitolato d'oneri approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Balvano in data 7 ottobre 1922.

Il Comune vende la tagliata nel modo stabilito dall'art. 4 del capitolato d'oneri, ma non ne garentisce le dimensioni, il contenuto cubico, il prodotto, nè altra qualità.

La vendita si fa in un lotto solo, a spese, rischio e pericolo dell'aggiudicatario.

Si può concorrere all'incanto per mezzo anche di procura speciale rilasciata con atto regolare ed autentico e le offerte possono pure essere fatte per conto di persona da nominare purchè l'offerente abbia i requisiti necessari per essere ammesso agl'incanti a norma della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I concorrenti al l'asta dovranno esibire un certificato rilasciato dall'ispettore forestale del ripartimento, che assicuri di avere i concorrenti stessi pratica nell'eseguimento di lavorazioni boschive.

Non potrà prendere parte all'incanto chi non abbia fatto un preventivo deposito di L. 2000 che dovrà provarsi con un certificato di versamento in qualsiasi sezione di R. tesoreria provinciale da esibirsi a chi presiederà l'asta, insieme al certificato penale generale di data non anteriore di mesi tre a quella fissata per gl'incanti.

Durante la gara le singole offerte di aumento non potranno essere inferiori a L. 200.

A coloro che avranno presentate offerte non essendo rimasti aggiudicatari sarà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito; ed a coloro che avessero fatto il deposito in tesoreria, senza aver poi presentato offerte, sarà rilasciato sovra esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata di L. 2,40 un certificato di cui potranno valersi per fare a loro cura la pratica di svincolo dal quale risulterà che l'asta seguì senza il loro concorso.

Il termine fatale per la presentazione delle offerte di aumento del ventesimo rimane fissato fin da ora per il giorno 6 febbraio 1923, alle ore 12.

Con nuovo avviso saranno indicati l'ora ed il giorno dell'asta definitiva, che si aprirà sul prezzo aumentato dalla migliore delle offerte di rincaro che verranno regolarmente presentate.

Non presentandosi aumento entro il termine predetto il primo deliberamento diverrà definitivo.

Il taglio delle piante dovrà eseguirsi nel termine di mesi 12, a cominciare dal giorno in cui avrà luogo la consegna.

Per la stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentarsi con un garante solvibile e solidale nel termine che gli verrà fissato e dovrà prestare una cauzione definitiva da versarsi nella Cassa depositi e prestiti pari al decimo del prezzo medesimo.

Il quaderno d'oneri e la stima delle piante messe in vendita sono ostensibili nell'Ufficio contratti del Commissariato civile dalle ore 9 alle 12.

Gli aspiranti potranno visitare il bosco indicato prendendone gli opportuni accordi col sindaco del Comune.

Potenza, 2 gennaio 1923.

Il primo segretario delegato ai contratti
avv. F. Clemente.

6318 — A credito

R. Prefettura di Potenza

Commissariato civile per la Basilicata

Avviso d'asta a termini ordinari

Riusciti deserti altri pubblici incanti, dalle ore 10 alle ore 11 del giorno 21 gennaio 1923, in una sala di questo Commissariato civile, innanzi all'ill.mo signor prefetto commissario civile o chi per lui, giusta la facoltà concessa dall'art. 182 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, avrà luogo l'asta pubblica a termini ordinari sulla base del prezzo di L. 59.000 per la vendita del materiale ritraibile dal taglio delle 2000 piante di cerro e quercia (1163 cerri e 337 quercie) martellate nelle contrade « Piano del Melo, Fontana del Cigno e Fontanella » del bosco demaniale vincolato « Grande » del comune di Ripa-

candida, in conformità degli atti del progetto, debitamente approvato dall'autorità superiore.

L'asta seguirà col metodo della candela vergine, a norma dell'articolo 89 del regolamento per la contabilità generale dello Stato; con l'esperimento del ventesimo, e aperta sul prezzo di L. 59.000 resterà soggetta a tutte le condizioni stabilite nel relativo capitolato d'oneri approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Ripacandida in data 11 marzo 1922 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta municipale del 22 novembre 1922.

Il Comune vende le piante garentendone il numero e la specie nel modo stabilito dall'art. 5 del capitolato d'oneri, ma non ne garentisce le dimensioni, il contenuto cubico, il prodotto nè altra qualità.

La vendita si fa in un lotto solo, a spese, rischio e pericolo dell'aggiudicatario.

Si può concorrere all'incanto per mezzo anche di procura speciale rilasciata con atto regolare ed autentico e le offerte possono pure essere fatte per conto di persona da nominare purchè l'offerente abbia i requisiti necessari per essere ammesso agl'incanti a norma della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I concorrenti all'asta dovranno esibire un certificato rilasciato dall'ispettore forestale del ripartimento, che assicuri di avere i concorrenti stessi pratica nell'eseguimento di lavorazioni boschive.

Non potrà prendere parte all'incanto chi non abbia fatto un preventivo deposito di L. 3000 che dovrà provarsi con un certificato di versamento in una qualsiasi sezione di R. tesoreria provinciale da esibirsi a chi presiederà l'asta, insieme al certificato penale generale di data non anteriore di mesi tre a quella fissata per gl'incanti.

Durante la gara le singole offerte di aumento non potranno essere inferiori a L. 200.

A coloro che avranno presentate offerte non essendo rimasti aggiudicatari sarà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito; ed a coloro che avessero fatto il deposito in tesoreria senza aver poi presentato offerte, sarà rilasciato sovra esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata di L. 2,40 un certificato di cui potranno valersi per fare a loro cura la pratica di svincolo dal quale risulterà che l'asta seguì senza il loro concorso.

Il termine fatale per la presentazione delle offerte di aumento del ventesimo rimane fissato fin da ora per il giorno 5 febbraio 1923, alle ore 12.

Con nuovo avviso saranno indicati l'ora ed il giorno dell'asta definitiva, che si aprirà sul prezzo aumentato dalla migliore delle offerte di rincaro che verranno regolarmente presentate.

Non presentandosi aumento entro il termine predetto il primo deliberamento diverrà definitivo.

Il taglio delle piante di alto fusto dovrà essere terminato entro mesi 12 in cui avrà luogo l'approvazione del verbale di consegna ed il trasporto fuori del bosco entro mesi 18.

Per la stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentarsi con garante solvibile e solidale nel termine che gli verrà fissato e dovrà prestare una cauzione definitiva da versarsi nella Cassa depositi e prestiti pari ad un 5° del prezzo medesimo.

Il quaderno d'oneri e la stima delle piante messe in vendita sono ostensibili nell'ufficio contratti del Commissariato civile dalle ore 9 alle 12.

Gli aspiranti potranno visitare il bosco indicato prendendone gli opportuni accordi col sindaco del Comune.

Potenza, 2 gennaio 1923.

Il primo segretario delegato ai contratti
avv. F. Clemente.

6329 — A credito.

(2ª pubblicazione).

Regio tribunale civile e penale di Reggio Emilia
Estratto di sentenza
per dichiarazione di assenza

Il tribunale civile e penale di Reggio Emilia su domanda dei signori Cocconcelli Orsola fu Giovanni, Ardiani Ermenegilda fu Geminiano, Soncini Farina Giuseppe e Marianna fu Gaetano tutti residenti a Gualtieri ha pronunciato la seguente

Sentenza

Viste le conclusioni del pubblico ministero favorevoli all'accoglimento della domanda, sentite la relazione del giudice delegato.

Ritenuto che dai prodotti documenti, risulta che i signori Cocconcelli Agostino e Cocconcelli Massimiliano fu Tertulliano da oltre 40 anni emigrarono all'estero per ragioni di lavoro senza dare più notizie di sè.

Ritenuto che furono fatte tutte le pubblicazioni ed osservate le formule di legge.

Che dall'ultima pubblicazione nei Giornali degli annunzi giudiziari del distretto e sul Giornale ufficiale del Regno sono scorsi 4 mesi e più.

Visto l'art. 24 Codice civile art. 794 Codice procedura civile.

Dichiara

L'assenza dei signori Cocconcelli Agostino e Cocconcelli Massimiliano fu Tertulliano, già residenti in Santa Vittoria di Gualtieri ad ogni effetto di legge.

Manda a pubblicarsi ed inserirsi la presente sentenza a senso dell'art. 23 Codice civile.

Reggio Emilia, 30 giugno 1922.

avv. Aldo Messina.

5399 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione di assenza

—

Il tribunale civile e penale di Pesaro con decreto in data 3 novembre 1921 provvedendo su domanda di Virginia Bargnesi in Rinciccotti, residente in Fano, perchè sia dichiarata l'assenza del proprio figlio Gottardo Rinciccotti, già domiciliato in Fano, presunto assente da oltre tredici anni, ha ordinato siano assunte sommarie informazioni.

Pesaro, 26 novembre 1922.

avv. Sandro Dicembrini Palazzi.

5312 - A credito - Art. 2637|3 C

(2ª pubblicazione).

Il sottoscritto patrocinatore officioso

rende noto

che, sull'istanza di Padovan Luigia, madre del minore Malnis Antonio, questo tribunale con decreto 2 dicembre, n. 898 ordinò che siano assunte informazioni sul conto del di lei marito Malnis Pietro fu Antonio, che nel 1908, abbandonava il suo paese di Vigonovo (Fontanafredda) per recarsi in Germania e da quell'epoca non diede più notizie dell'esser suo, nè si conosce la sua dimora attuale.

Pordenone, 2 dicembre 1922.

avv. Luigi Barzan.

5263 — A credito. — Art. 215 C.

AVVISO

Col pubblico atto 1° dicembre 1922, n. 688 di rep., del notaio Giacomo Roncali di Venezia sottoscritto, registrato ivi il 5 detto mese al n. 1803 pubblici, il Consiglio generale della Giunta dei consumi di Venezia, Ente autonomo pubblico, con capitale interamente versato di L. 2.500.000, costituito col rogito notaio Artelli di Venezia del 31 maggio 1919, approvato con R. decreto n. 137 del 25 gennaio 1920, essendosi verificata la condizione prevista dall'art. 15 dello statuto, ha deliberato il suo scioglimento a datare da detto giorno 1° dicembre.

Col detto atto vennero nominati a liquidatori, a sensi dell'art. 16 dello statuto, i signori: comm. avv. Enrico Serena e cavaliere rag. Da Molin Emanuele e a norma dell'art. 16 di detto statuto, dal R. Ministero per l'industria, commercio e lavoro, venne designato a terzo liquidatore il rag. dott. Oreste Vitale, i quali con l'atto privato in data 9 dicembre stesso anno autenticato pure dal sottoscritto notaio al n. 700 del suo repertorio, registrato l'11 detto al n. 3150, volume 137, accettarono detta nomina dichiarando di adempiere al mandato loro deferito a norma delle disposizioni del vigente codice di commercio.

Che detti atti vennero debitamente affissi, pubblicati e trascritti presso la cancelleria del R. tribunale di Venezia nel 14 dicembre 1922 ai nn. 1297 d'ordine e 462 trascrizioni e nel Foglio degli annunzi legali della Prefettura di Venezia, n. 49, del 20 dicembre stesso.

Venezia, 22 dicembre 1922.

Giacomo Roncali fu Pietro
notaio in Venezia.

6217 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

« Lucia Ranalli di Rocco domiciliata in Ortona a Mare dichiara di avere dispersa la cartella di pegno n. 560 rilasciata dall'Agenzia del Banco di Napoli in Ortona a Mare il 17 novembre 1920 a seguito del pegno della cartella n. 669599 di nominali L. 4000 del consolidato italiano 5 0|0, emissione 1919, e diffida l'eventuale possessore a volergliela restituire ».

Ortona a Mare, 13 dicembre 1922.

Lucia Ranalli di Rocco.

6234 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

AVVISO

Carminantonio e Mauro Masciulli fu Raffaele, da Villamagna (Chieti), han chiesto al tribunale di Chieti che sia dichiarata l'assenza del loro germano Masciulli Luigi fu Raffaele, anche da Villamagna, il quale da oltre 12 anni ha emigrato per le Americhe, senza avere dato più notizie di sè.

Ed il tribunale suddetto, con provvedimento 6 settembre 1922, ha ordinato che siano assunte all'uopo le relative informazioni.

Chieti, 10 ottobre 1922.

avv. Cesare Agata
procur.

6207 — A pagamento.